

## RELAZIONE TECNICA

### **Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di istruttorie per la determinazione delle aliquote per gli anni 1991 e seguenti, ai fini della corresponsione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel**

#### **1. Evoluzione della normativa sull'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel**

L'attuale disciplina delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (oggi Enel Spa) ha le sue origini nei provvedimenti di unificazione tariffaria del 1961. Tali provvedimenti, emanati dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) nel 1961, a completamento del processo di unificazione delle tariffe sul territorio nazionale avviato nel 1953, introducono un meccanismo di integrazione tariffaria per compensare le imprese di distribuzione dalle perdite derivanti dall'applicazione delle tariffe unificate. Il meccanismo prevede due tipi di integrazioni: una integrazione *standard*, definita sulla base di parametri che fanno essenzialmente riferimento alla composizione dell'utenza e alle relazioni tra consumo medio aziendale e consumo medio nazionale; una ulteriore integrazione da riconoscersi qualora, anche applicando le integrazioni *standard*, l'impresa di distribuzione continui a trovarsi nella condizione di non poter coprire i propri costi.

In particolare, con il provvedimento CIP 29 agosto 1961, n. 941 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, (Supplemento ordinario) Serie generale, n. 214 del 30 agosto 1961 (di seguito: provvedimento CIP n. 941/61), viene istituito il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, al fine di erogare alle imprese elettriche "le integrazioni che saranno ritenute necessarie dal Comitato interministeriale dei prezzi, in base ai criteri di carattere generale, che saranno determinati con successivo provvedimento, per compensare le perdite derivanti dall'applicazione delle tariffe unificate". A tal fine il Fondo sarebbe stato alimentato con "i proventi costituiti dalle quote di prezzo, comprese nelle tariffe o nei prezzi (...), che le imprese stesse sono tenute a versare al Fondo stesso per ogni kWh di energia ceduta all'utenza, anche se questa disponga per il proprio fabbisogno di altra energia, propria o somministrata da altre imprese fornitrici" (capitolo X, punto 1, comma 3, del provvedimento CIP n. 941/61). Il successivo punto 4 dello stesso provvedimento CIP istituisce un apposito Comitato di gestione, al quale viene affidato il compito di gestire e amministrare il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche. Tale Comitato ha anche il compito di eseguire controlli tecnico-amministrativi.

I dettagli dei meccanismi di integrazione sono definiti con il successivo provvedimento CIP 15 dicembre 1961, n. 962. Per il settore della distribuzione oltre a un regime di integrazione *standard*, che comporta la determinazione di aliquote di integrazione prefissate in funzione delle dimensioni delle imprese di distribuzione e delle caratteristiche dell'utenza servita, tale provvedimento prevede, per le imprese di minor dimensione, la possibilità di chiedere ulteriori integrazioni, qualora, nonostante le integrazioni *standard* subiscano delle perdite per effetto dell'applicazione delle tariffe unificate di cui al provvedimento CIP n. 941/61.

La successiva nazionalizzazione del settore elettrico, con il conseguente massiccio trasferimento di imprese elettriche all'Enel, è del tutto accidentale rispetto al problema delle integrazioni tariffarie, che vengono erogate per un certo periodo sia alle imprese trasferite, sia alle imprese non trasferite.

Nel 1967 con il provvedimento CIP 18 gennaio 1967, n. 1158 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 20 del 24 gennaio 1967 (di seguito: provvedimento CIP n. 1158/67) l'ammontare delle integrazioni *standard* viene fissato tenendo conto anche delle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica distribuita. Le imprese di distribuzione vengono così raggruppate nelle seguenti classi: i) imprese che distribuiscono energia elettrica prodotta prevalentemente in proprio mediante centrali idroelettriche; ii) imprese che distribuiscono energia elettrica proveniente prevalentemente da acquisti; iii) imprese che distribuiscono nelle isole minori energia prodotta mediante centrali termoelettriche; iv) imprese che distribuiscono nel continente energia prodotta in proprio mediante centrali termoelettriche; v) imprese che distribuiscono energia prodotta in proprio mediante centrali idroelettriche e termoelettriche ed energia elettrica proveniente da acquisti. Quest'ultima classe è suddivisa in due sotto-classi. La prima classe è costituita dalle imprese che nel 1965 hanno prodotto idraulicamente più del 50% della totale disponibilità di energia. La seconda classe comprende le imprese che nel 1965 hanno prodotto idraulicamente meno del 50% della totale disponibilità di energia.

Lo stesso provvedimento CIP n. 1158/67 al comma 5, mantiene l'ulteriore integrazione basata su analisi economico-tecniche: "Le imprese che, a seguito dell'applicazione delle tariffe unificate e dell'integrazione prevista dal presente provvedimento, non si trovino nella condizione economica di assicurare i servizi della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica, possono chiedere una ulteriore integrazione annuale. (...)"

Nel 1968 viene istituita, con il provvedimento del CIP 31 luglio 1968, n. 1198, una apposita Commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: Commissione tecnica di vigilanza), alla quale sono attribuiti i compiti di vigilare sulla utilizzazione delle integrazioni comunque erogate alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, di esaminare la consistenza degli impianti, di giudicare lo stato della loro efficienza e di conoscere le esigenze tecnico economiche delle imprese in questione.

Nel corso degli anni settanta la disciplina delle integrazioni alle imprese elettriche minori subisce ulteriori modificazioni. Il regime di *integrazione standard* viene assorbito dal regime di *ulteriore integrazione*, mentre con il provvedimento CIP 6 luglio 1974, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 181 del 31 luglio 1974 la denominazione del Fondo di compensazione viene modificata in "Cassa conguaglio per il settore elettrico" (di seguito: CCSE). Presso la CCSE vengono istituiti due conti: il Conto per le integrazioni tariffarie che deve assolvere le funzioni del Fondo, e il "Conto per l'onere termico".

Alla CCSE nel 1987, con il provvedimento CIP 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987, sono trasferiti i compiti in precedenza affidati alla Commissione tecnica di vigilanza. Questo trasferimento è ritenuto necessario dal CIP in considerazione della gravosità dell'attività istruttoria, che comporta l'analisi dei bilanci delle singole aziende e delle documentazioni giustificative, nonché l'effettuazione di accertamenti in loco, per i quali la commissione non dispone di adeguati strumenti operativi. Il CIP considera opportuno che tali compiti istruttori siano affidati a un organismo tecnico che disponga di adeguate e specifiche strutture adatte allo svolgimento di tali compiti. Il CIP individua questo organismo nella CCSE, la quale, secondo le istruzioni del CIP deve accertare lo scostamento tra introiti tariffari e costo dell'esercizio elettrico sulla base dei bilanci presentati dalle medesime società, delle relative documentazioni giustificative e della verifica, anche attraverso accessi in loco, della situazione produttiva e di quella delle reti di distribuzione, nonché degli investimenti e degli ammortamenti di ciascuna di esse.

Anche i requisiti necessari per mantenere lo *status* di impresa minore e quindi evitare il trasferimento all'Enel si sono evoluti nel tempo. Ai sensi dell'articolo 4, n.8), della legge 6

dicembre 1962, n. 1643, di nazionalizzazione del servizio elettrico ed istituzione dell'Enel "non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-1960 più di 15 milioni di chilowattora per anno". Successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante *Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica*, ha disposto il trasferimento all'Enel delle imprese che per due anni consecutivi abbiano distribuito energia acquistata da terzi per motivi ricorrenti e non occasionali. Negli anni ottanta, in attuazione del Piano energetico nazionale 1981, la legge 29 maggio 1982 n. 308 ha elevato il limite dei 15 GWh, stabilito dalla legge n. 1643/62, a 20 GWh annui per le imprese che operano nelle isole minori, mentre per le altre imprese il limite di 15 GWh può essere superato, nel caso in cui l'incremento sia prodotto con fonti diverse dagli idrocarburi (in ogni caso non oltre un limite massimo di 40 milioni di kWh).

In ultimo la legge 9 gennaio 1991, n. 10, (di seguito: legge n.10/91) ha stabilito che "Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge." Pertanto con questa disposizione le imprese elettriche minori non sono più soggette a limiti sui quantitativi di energia elettrica distribuita. Per esse restano solo limiti di tipo territoriale.

Con la stessa legge n. 10/91 si ha anche un intervento legislativo diretto in materia di integrazioni tariffarie. L'articolo 7, comma 3, della citata legge così recita: " il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della CCSE, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici."

Questa disposizione di legge conferma l'impostazione precedente, assestata con il provvedimento CIP n. 2/87.

Le funzioni svolte dal CIP in materia di integrazioni tariffarie vengono trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Successivamente, con l'istituzione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95), tali funzioni vengono trasferite all'Autorità.

## **2. La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 maggio 1998, n. 48**

Prima del trasferimento all'Autorità della funzione di determinazione dell'ammontare degli acconti e dei conguagli per l'integrazione tariffaria di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge n. 10/91, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti, ha determinato i conguagli per l'integrazione tariffaria fino all'anno 1991.

In particolare, con il decreto 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 3 del 4 gennaio 1997 erano state fissate le aliquote definitive di integrazione relative all'anno 1991 per le seguenti imprese: S.I.P.P.I.C. S.p.a. – Capri (Napoli), De Luca – Zagami – Società elettrica liparese S.n.c. – Lipari (Messina), S.M.E.D.E. Pantelleria S.p.a. – Pantelleria (Trapani), S.EL.I.S. Lampedusa S.p.a. – Lampedusa (Agrigento), S.EL.I.S. Linosa S.p.a. – Linosa (Agrigento), S.EL.I.S. Marettimo S.p.a. – Marettimo (Trapani), Società elettrica ponzese S.p.a. – Ponza (Latina), S.I.E. – Società impianti elettrici S.r.l. – Giglio (Grosseto), S.E.A. – Società elettrica di Favignana

S.p.a. – Favignana (Trapani), Impresa elettrica D'Anna & Bonaccorsi S.n.c. – Ustica (Palermo), Imprese industrie elettriche Germano – Tremiti (Foggia), I.C.E.L. S.r.l. – Impresa Campo elettricità – Levanzo (Trapani), Comune di Pozzomaggiore (Sassari), S.E.M. – Società elettrica musellarese – fraz. Musellaro – Bolognano (Perugia) e S.N.I.E. S.p.a. – Società nolana per imprese elettriche – Nola (Napoli).

Con il decreto 12 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 31 del 7 febbraio 1997, erano state fissate le aliquote definitive di integrazione relative all'anno 1991 per le restanti imprese: Impresa elettrica F.Ili Elmi – Grizzana (Bologna), Ridolfi e C. S.n.c – Palagnana (Lucca), Società Odoardo Zecca – Ortona (Chieti), ENEL S.p.a – già società elettrica Cropani – Cropani).

Nell'aprile 1998 il Tribunale amministrativo regionale (di seguito: TAR) per il Lazio, Sezione III, con le sentenze n. 834/98, n. 836/98 e n. 841/98 (pubblicate mediante deposito il 14 aprile) ha annullato tali decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essenzialmente per vizi di illogicità. Tali decreti, infatti, pur avendo riconosciuto la necessità di considerare l'utile di impresa, provvedevano alla determinazione delle aliquote definitive senza che tale utile venisse riconosciuto (e rimandando tale riconoscimento ad un tempo successivo).

Ciò ha comportato l'intervento dell'Autorità, che con propria deliberazione 12 maggio 1998, n. 48/98 (di seguito: deliberazione n. 48/98) ha rideterminato le aliquote definitive relative al 1991. Con la stessa deliberazione, l'Autorità ha determinato altresì le aliquote definitive di integrazione per gli anni 1992 – 1995 per tutte le imprese minori ammesse alle integrazioni tariffarie, ad eccezione di::

- Impresa elettrica F.Ili Elmi di Elmi Giuseppe & c. Snc di Grizzana (Bologna), per gli anni 1991-1995, in attesa dell'esito di accertamenti mirati a verificare la sussistenza della qualifica di impresa elettrica minore. L'impresa F.Ili Elmi, a seguito degli esiti della istruttoria conoscitiva e dell'istruttoria formale, è stata definitivamente esclusa, con deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2000, n. 44, dall'elenco delle imprese elettriche distributrici ammesse all'integrazione tariffaria, anche a motivo della cessazione della produzione a partire dal 1997.
- Impresa S.N.I.E. S.p.a. – Società nolana per imprese elettriche – Nola, per gli anni 1993- 1995, in quanto la CCSE non aveva proceduto all'invio delle proposte di integrazione, stante la necessità di procedere a un supplemento di istruttoria.

Circa la questione del riconoscimento dell'utile di impresa, in sede di determinazione delle aliquote definitive per il periodo 1991-1995, l'Autorità ritenne che il riconoscimento di una componente di utile di impresa ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel non dovesse assumere il rilievo di una voce autonoma da riconoscere alle dette imprese dovendo la stessa tariffa, secondo la giurisprudenza consolidata, assicurare la redditività dei prezzi amministrati e dovendo la perequazione tariffaria essere destinata alla copertura delle perdite rispetto alla redditività che verrebbe assicurata dalla tariffa in condizioni di costo normali. Pertanto l'Autorità approvò le istruttorie svolte dalla CCSE, che non prevedevano una voce autonoma da riconoscere alle imprese per l'utile di esercizio e che prevedevano invece la remunerazione del capitale investito costituito dai mezzi propri derivanti dal conferimento dei soci oltre al riconoscimento degli oneri finanziari sull'indebitamento.

Con sentenze n. 588, n. 589 e n. 590, depositate in data 5 febbraio 2000, la Sezione II del TAR per la Lombardia ha accolto i ricorsi presentati rispettivamente da De Luca – Zagami Società elettrica Liparese s.n.c., Odoardo Zecca S.r.l. e da Imprese industrie elettriche Germano ed altri, annullando la deliberazione n. 48/98, in quanto nella determinazione della misura dell'integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese ricorrenti si sarebbe dovuto assicurare non solo il ripianamento delle

perdite di bilancio derivanti dalla produzione di energie elettrica a costi obiettivamente svantaggiati, “ma anche la componente di utile di impresa, nella misura e sulla scorta dei criteri che restano rimessi alla valutazione e alla elaborazione tecnica dell’organo competente”.

### **3. Ottemperanza alle sentenze del TAR per la Lombardia**

In ottemperanza alle soprarichiamate sentenze del TAR per la Lombardia che hanno annullato la deliberazione n. 48/98, l’Autorità procede ora alla definizione di nuovi criteri che, integrando quelli già adottati dalla CCSE, dovranno costituire la base di nuove istruttorie svolte dalla CCSE stessa per la definizione delle aliquote definitive, per gli anni dal 1991 al 1997, oltreché dal 1998 in poi, ai fini dell’integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all’Enel.

La censura mossa alla deliberazione n. 48/98 dal TAR per la Lombardia si basa principalmente sul fatto che, nella determinazione dell’integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese elettriche minori non trasferite all’Enel non si è riconosciuta una componente (di costi) relativa all’utile di impresa.

Con riferimento a questo punto va notato che l’utile di impresa costituisce il riflesso contabile della remunerazione delle modalità di finanziamento del patrimonio netto, modalità che includono, tra l’altro, conferimenti dei soci, accantonamento di utili non distribuiti ed utile di esercizio. Né sarebbe facile determinare in maniera autonoma il livello dell’utile di impresa, che nel conto economico emerge come posta residuale, se non facendo riferimento alla remunerazione del capitale dell’impresa finanziato dagli azionisti (tramite conferimenti o rinuncia ai dividendi). Non risulta pertanto corretto includere, ai fini della determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, una componente di utile di impresa una volta che le aliquote stesse consentano una congrua remunerazione di tutti i mezzi di finanziamento del capitale investito.

Nella determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1991 al 1995 definita dalla deliberazione n. 48/98 è stata riconosciuta una remunerazione del capitale investito non con riferimento a tutte le modalità di finanziamento, ma, per la parte finanziata con mezzi propri, solo relativamente ai conferimenti dei soci. In questi termini appare senz’altro fondato il rilievo mosso dal TAR per la Lombardia. Già nelle istruttorie e conseguenti proposte relative agli anni 1996 e 1997, la CCSE ha esteso la remunerazione oltre che al capitale conferito, anche alle quote del patrimonio netto derivanti da accantonamento di utili non distribuiti e da rivalutazioni derivanti da operazioni di finanza straordinaria.

Per quanto riguarda la remunerazione delle modalità di finanziamento del capitale investito, si tratta pertanto di integrare l’impostazione finora adottata nella determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, prevedendo una congrua remunerazione di tutte le modalità di finanziamento del patrimonio netto.

Al riguardo l’Autorità propone che, oltre agli oneri finanziari relativi all’indebitamento, venga prevista una congrua remunerazione di tutto il patrimonio netto. Per determinare il tasso di remunerazione da applicare al patrimonio netto, si propone di utilizzare una metodologia coerente con quella utilizzata per le determinazioni tariffarie adottate dall’Autorità. In particolare, il tasso di remunerazione del patrimonio netto verrà determinato utilizzando il metodo del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), metodo comunemente impiegato nei mercati finanziari per determinare il rendimento richiesto dagli investitori per attività caratterizzate da un determinato livello di rischio.

Il CAPM ipotizza che ad ogni singolo investimento sia associata una parte di rischio che è caratteristica di quella specifica attività e che può essere eliminata attraverso la diversificazione degli investimenti ed una parte che non può essere eliminata poiché comune all'intero mercato, definito rischio sistematico. Per diversificazione degli investimenti si intende una combinazione di investimenti tale che il rischio complessivo del portafoglio sia minore della somma dei rischi associati alle attività che lo compongono, se prese singolarmente. Secondo il CAPM il tasso di rendimento richiesto dagli investitori sul capitale di rischio di una attività è tanto più alto quanto maggiore è il rischio sistematico di questa attività.

La remunerazione del capitale di rischio deve garantire agli investitori un premio per esporsi al rischio sistematico che, essendo correlato con l'andamento del mercato finanziario, non può essere evitato dagli operatori attraverso una politica di diversificazione di portafoglio. Il rischio non sistematico non giustifica invece un premio di rendimento per gli investitori, in quanto gli stessi possono ridurlo, fino praticamente ad eliminarlo, attraverso la diversificazione di portafoglio.

Il rendimento atteso dall'investimento in una attività  $i$  è determinato dal CAPM come:

$$r_i = r_f + \beta_i pr$$

dove:

$r_f$  è il tasso di rendimento di attività prive di rischio. Coerentemente con l'applicazione del metodo utilizzato ai fini delle determinazioni tariffarie, tale premio è assunto pari al tasso di rendimento dei Buoni del tesoro pluriennali con durata triennale.

$pr$  è il premio per il rischio di mercato, ovvero il premio, rispetto al rendimento di attività prive di rischio, che gli investitori richiedono per detenere attività con rischio pari a quello medio di mercato. Coerentemente con l'applicazione del metodo ai fini delle determinazioni tariffarie, tale premio è assunto pari al 4%.

$\beta_i$  è la misura del rischio sistematico dell'attività. Tale parametro indica il grado di rischio sistematico, e quindi non diversificabile, di una attività.

Viene proposto per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel un livello di rischio pari a quello assunto come riferimento medio per il settore elettrico italiano nell'ambito delle determinazioni tariffarie dell'Autorità. Ciò corrisponde ad un valore del parametro  $\beta_i$  pari a 0,8.

Peraltro per l'applicazione al patrimonio netto relativo a ciascuna impresa elettrica minore, il valore del parametro  $\beta_i$  deve essere corretto per tenere conto della diversa struttura finanziaria e la diversa incidenza degli oneri fiscali rispetto a quelle prese come riferimento dall'Autorità a fini tariffari. In particolare, quanto maggiore sarà il peso dell'indebitamento nel finanziamento del capitale investito, e quindi tanto minore sarà il peso del capitale di rischio (patrimonio netto), tanto più ampio sarà proporzionalmente il rischio che questo capitale deve sopportare. Pertanto, dato un valore del parametro  $\beta_i$  di 0,8 relativo ad una struttura finanziaria di riferimento caratterizzata dal rapporto tra debito e capitale di rischio ( $D^*/E^*$ ) pari a 4/10, ed un valore di riferimento dell'aliquota fiscale ( $tc^*$ ) pari al 37%, il valore del parametro  $\beta_i$  utilizzabile per la singola impresa è dato dalla seguente espressione:

$$\beta_i = 0,8 [(1 + (1 - tc) D/E)/(1 + (1 - tc^*) D^*/E^*)]$$

dove:

$tc$  denota l'aliquota fiscale media complessiva relativa alle imposte sul reddito di impresa;

$D/E$  è il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto per l'impresa;

Il rapporto tra parentesi quadra corregge il valore del parametro  $\beta_i$  per tenere conto di strutture finanziarie e di incidenza del prelievo fiscale diverse da quelle assunte dall'Autorità come riferimento.

Ciò implica che il rendimento sul patrimonio netto è pari a quello pro tempore garantito dalle nuove emissioni di buoni del tesoro pluriennali di durata triennale, aumentato di 3,2 punti percentuali per ogni unità del parametro R definito come:

$$R = (1 + (1-tc) D/E)/1,252$$

#### **4. Determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni successivi al 1997**

Ai fini della determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle aliquote di integrazione tariffaria spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel per gli anni successivi al 1997, viene raccomandato alla CCSE che, nel formulare la proposta relativa alle suddette aliquote di integrazione tariffaria da presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, segua il criterio illustrato al precedente capitolo 3.